



**DISCIPLINARE
PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 183 lettera mm) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
DM 08 Aprile 2008 integrato dal
DM 13 Maggio 2009

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 5/2009

Art. 1 - Oggetto del Regolamento-

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta comunale, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".
2. I centri di raccolta sono costituiti da aree recintate, presidiate ed allestite ai fini del conferimento gratuito, da parte dei soggetti individuati al successivo articolo 4, dei rifiuti provenienti da attività di raccolta differenziata, secondo modalità e orari e procedure specifiche, di seguito definite nel presente disciplinare.
3. Nel Comune di Bisignano è presente un Centro di Raccolta, situato in Località Vadie, sul terreno distinto all'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni, del Comune di Bisignano al foglio di mappa 229 I S.O. sez. B BISIGNANO;

Art. 2 - Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è l'azienda incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti (che in seguito sarà definito *Gestore*).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso, e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.
3. Il Gestore, per l'esercizio delle sue funzioni, deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 n. 406 e ss.mm.ii. per l'attività "Gestione dei Centri di Raccolta" di cui alla Delibera n. 2 del 20/07/2009 dello stesso A.N.G.A..

Art. 3 - Operatori e criteri generali per la gestione

1. Sono "operatori" del Centro di Raccolta, i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione dello stesso Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, negli orari di apertura al pubblico.
2. Gli operatori del Centro di Raccolta devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti da conferire.
3. Gli operatori del Centro di Raccolta devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno l'obbligo di:
 - a) richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, il documento di identità e ogni altro documento utile in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4;
 - b) registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro di Raccolta, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia e ai quantitativi;
 - d) segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) negare l'assenso allo scarico per quei rifiuti che non presentino caratteristiche adeguate

all'avvio al recupero cui dovranno essere destinati;

f) non accettare i rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente disciplinare;

g) non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 5 comma 2;

h) evitare sempre danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza dei conferitori.

Art. 4 - Utenze ammesse al conferimento

Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti, salvo diverse disposizioni legate e necessità ed urgenza, nonché a ragioni di criticità, solo i seguenti soggetti:

a) Le **utenze domestiche**, costituite dai cittadini iscritti a ruolo TARSU, residenti, domiciliati o comunque detentori anche a tempo determinato di locali nel Comune di Bisignano;

b) Le **utenze non domestiche**, costituite dalle persone giuridiche iscritte a ruolo TARSU, con sede nel Comune di Bisignano, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

c) L'**Ente**, tramite i propri servizi manutentivi;

d) Il **gestore del servizio pubblico** di raccolta dei rifiuti urbani.

e) I **soggetti delegati** che operano per conto del comune o per conto delle utenze domestiche e non domestiche, così come definite alle lettere a) e b);

f) I **distributori di RAEE**, con sede dell'attività nel territorio comunale, che effettuano il ritiro dei RAEE generati dai consumatori in occasione dell'acquisto di nuove apparecchiature.

Art. 5 - Accesso dei soggetti conferenti

1. L'accesso al Centro di Raccolta, a seconda della tipologia del soggetto conferente, è consentito secondo le seguenti modalità:

a) Le **utenze domestiche**, e le **utenze non domestiche**, accedono mediante l'esibizione di un documento di identità, che attesti la residenza all'interno del comune e/o mediante altra documentazione che attesti il possesso di un locale, con relativa iscrizione al ruolo TARSU, all'interno del territorio comunale di Bisignano;

b) Per l'accesso dei servizi manutentivi dell'**amministrazione Comunale**, si procederà a stilare un elenco dei soggetti e degli automezzi comunali ammessi al conferimento;

c) Il **gestore del servizio pubblico** di raccolta dei rifiuti urbani, mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.

d) I **soggetti delegati** che operano per conto del comune o per conto delle utenze domestiche e non domestiche, potranno accedere esclusivamente mediante esibizione di delega, redatta come da modello B, allegato al presente regolamento;

e) I **distributori di RAEE**, con sede dell'attività nel territorio comunale, che effettuano il ritiro dei RAEE generati dai consumatori in occasione dell'acquisto di nuove apparecchiature, potranno accedere esclusivamente dietro esibizione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in qualità di Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi del DM 08 marzo 2010, n. 65. I conferimenti da parte dei distributori di RAEE devono essere accompagnati da apposito formulario di identificazione rifiuti e/o del documento semplificato appositamente previsto dalle attuali norme in materia.

2. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro di Raccolta di cui al 6.1 a).

3. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del

Centro di Raccolta, salvo espressa autorizzazione del Gestore e sotto l'egida e la responsabilità diretta del Responsabile del Centro di Raccolta.

Art. 6 - Orari di apertura

L'orario di apertura è reso noto dal Gestore mediante:

- a) cartello apposto in prossimità dell'apertura del Centro di Raccolta;
- b) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile o previsto dall'Ente
- c) gli orari potranno essere variabili in base alle necessità dell'Ente, salvi gli obblighi vigenti in materia di controllo e vigilanza

Art. 7 - Tipologia dei rifiuti conferibili

Nei Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

- imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 150101)
- imballaggi in materiali misti (C.E.R. 150106)
- imballaggi in vetro (C.E.R. 150107)
- contenitori T e/o F (C.E.R. 150110*)
- rifiuti di carta e cartone (C.E.R. 200101)
- frazione organica umida (C.E.R. 200108)
- abiti e prodotti tessili (C.E.R. 200110 e 200111)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (C.E.R. 200121)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (C.E.R. 200123*, 200135* e 200136)
- oli e grassi commestibili (C.E.R. 200125)
- farmaci (C.E.R. 200131* e 200132)
- batterie ed accumulatori di cui alla voce (C.E.R. 160601* se provenienti da utenze domestiche) (C.E.R. 200133*)
- sfalci e potature (C.E.R. 200201)
- rifiuti ingombranti (C.E.R. 200307)
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (C.E.R. 080318)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (C.E.R. 160103)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (C.E.R. 170107)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (C.E.R. 170904)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (C.E.R. 200134)

Art. 8 - Limitazione temporanea all'accesso

Il Gestore può limitare o differire o vietare i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, o a valle di difformità tipologica e quantitativa, previa comunicazione all'Ente.

Art. 9 - Conferimento materiale inerte e RAEE

1. I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (codice CER 170107) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (codice

CER 170904) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite massimo per utenza pari a 0,5 mc/anno, previa esibizione di titolo edilizio autorizzativo.

2. Il Gestore del Centro di Raccolta, garantisce la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adotta tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
3. Possono essere conferiti solo i RAEE provenienti da utenze domestiche e i RAEE provenienti dai distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. 08 marzo 2010, n. 65.

Art. 10 - Obblighi all'utenza

Le utenze, domestiche, non domestiche o comunque denominate, sono obbligate a:

- a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni nonché i consigli e le prescrizioni impartite dagli operatori del centro;
- b) mostrare la carta di identità agli operatori del Centro di Raccolta, prima di conferire i rifiuti;
- c) accedere al Centro di Raccolta secondo le modalità di accesso di cui all'art. 5;
- d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire e consentire al Gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi;
- e) conferire i rifiuti nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee in modo ordinato avendo cura di occupare il minor spazio possibile;
- f) ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento;
- g) attenzionare le operazioni di scarico e conferimento all'interno degli opportuni contenitori installati nel Centro di Raccolta, avendo cura di non lasciare residui nelle aree adiacenti gli stessi.

Art. 11 - Divieti all'utenza

Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte nell'art. 5;
- c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
- d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
- e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi rifiuto;
- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- h) abbandonare rifiuti di qualunque genere fuori dal perimetro della recinzione del Centro di Raccolta;
- i) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, ed a tutto ciò che è presente nel Centro di raccolta;
- l) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- m) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati;
- n) effettuare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e RAEE;
- o) attardarsi o sostare per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 12 - Permanenza dei rifiuti

1. I rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta devono essere avviati a recupero/smaltimento secondo le modalità previste dalla legge dal giorno del conferimento, sotto lo stretto controllo del Gestore.
2. La (eventuale) frazione organica deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di evitare emanazioni odorogene.
3. Il Gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 13 - Controlli

Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro di Raccolta ed il corretto conferimento da parte delle utenze, è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo (eventualmente sanzionatorie) circa comportamenti irregolari da parte delle utenze, a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).

Art. 14 - Sanzioni e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata, secondo il dettaglio di cui al prospetto seguente:

Violazione	Importo (€)	
	Minimo	Massimo
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno del Centro (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 50,00	€ 400,00
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno del Centro (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno del Centro	€ 25,00	€ 100,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno del Centro	€ 50,00	€ 200,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno del Centro	€ 50,00	€ 200,00
Occultamento, all'interno di altri materiali, di rifiuti e materiali non ammessi	€ 100,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta	€ 100,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 200,00

2. Sono fatti salvi i diritti della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da

conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.

3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.
5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 15 - Gestione rifiuti

1. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.
2. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 16 - Responsabilità

1. Le Amministrazioni Comunali sono da ritenersi sollevate ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.

Art. 17 - Osservanza di altre disposizioni

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 18 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.